

## **Ai Soggetti attuatori**

**OGGETTO: Circolare esplicativa sull'erogazione delle risorse per l'immediato sostegno ai privati ed alle imprese ai sensi dell'art.4 dell'OCDPC 922/2022 e del Regolamento n°2/2022 del Vicecommissario.**

Pervengono allo scrivente richieste di chiarimenti sulle modalità di erogazione delle risorse di cui all'art.4 dell'OCDPC n°922/2022 anche in relazione al Regolamento n°2/2022 del Vicecommissario ed al rapporto tra il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e le misure di immediato sostegno ai privati di cui all'oggetto.

Occorre ribadire preliminarmente che le finalità dell'Ordinanza, sono quelle di permettere ai soggetti che hanno visto le proprie abitazioni o le loro sedi danneggiate dall'alluvione del 15 settembre 2022, di rientrarvi quanto prima, dopo aver eseguito le opere necessarie a restituire l'agibilità agli immobili in cui risiedevano od operavano.

A tal fine l'Ordinanza prevede all'articolo 2 l'erogazione del CAS per i privati in presenza di un provvedimento di sgombero o di evacuazione da parte del Comune, ed all'art.4 le risorse per l'immediato sostegno alle famiglie ed alle imprese nella misura rispettivamente di €.5.000 e di €.20.000.

All'OCDPC n°922/2022 sono allegati i modelli B1 e C1 per la rilevazione dei danni subiti, utilizzate tra l'altro per la quantificazione delle spese complessive da sostenere al netto delle coperture assicurative, per ripristinare le abitazioni e le sedi delle imprese.

Il regolamento n°2/2022 del Vicecommissario prevede infine le modalità di erogazione delle risorse per l'immediato sostegno ai privati ed alle imprese.

In relazione a quanto premesso si precisa quanto segue.

### **1) CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE**

Il CAS è dovuto ed erogato sulla base di un'Ordinanza sindacale del Comune fino alla revoca della stessa, essendo venute a cessare le condizioni di insalubrità degli immobili, da valutarsi, con documentazione od a seguito di sopralluogo, con gli stessi criteri che si adottano per le nuove abitazioni, considerando tuttavia solo le parti strutturali ed impiantistiche dei fabbricati per i quali l'alluvione ha reso necessario interventi di riparazione, ripristino o sostituzione.

L'erogazione del CAS non può in ogni caso procedere oltre la durata dello stato di emergenza, e viene estesa in caso di proroga del medesimo.

### **2) RISTORO DEI DANNI A FAMIGLIE ED IMPRESE**

I modelli B1 e C1 prevedono che i privati e le imprese dichiarino sotto la propria responsabilità i danni che sono stati causati dall'alluvione agli immobili in cui risiedono o che utilizzano per le proprie attività, quantificandoli sommariamente, trattandosi di rilevazioni effettuate poco dopo l'evento, quindi non sempre disponendo di preventivi per gli interventi di ripristino e di riparazione.

I modelli citati, rispettivamente alle sezioni 10 ed 11 prevedono che i privati possano richiedere la somma di €.5.000, e le imprese di €.20.000, per effettuare i primi interventi, utili nel caso di danni di entità non rilevante per ripristinare l'agibilità degli immobili.

I 5.000 ed i 20.000 Euro, costituiscono infatti una anticipazione dei ristori che sarà possibile assegnare.

### **3) RAPPORTO TRA L'EROGAZIONE DEL CAS ED IL RISTORO DI € 5.000 PER I PRIVATI**

Il modello B1 allegato all'OCDPC n°922/2022, alla sezione 10 prevede che *“Il sottoscritto, in attesa dell'avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per gli interventi di ripristino dell'unità immobiliare, chiede l'erogazione del contributo di cui all'art.4, comma 3, dell'OCDPC n°922 del 17/09/2022, per il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa; a tal fine dichiara che per ripristinarne l'integrità funzionale è necessario un importo complessivo, di cui alle Tabelle 1 e 2, pari ad €. \_\_\_\_\_ (nel rispetto del massimale di €5.000), al netto degli eventuali indennizzi assicurativi; di conseguenza, rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione CAS, di cui all'art.2, comma 1 dell'Ordinanza sopra citata.”*

E' pertanto evidente che solo nel caso in cui l'erogazione dei 5.000 Euro consenta di ripristinare l'integrità funzionale del fabbricato e la relativa revoca del provvedimento di inagibilità, il proprietario rinuncia al CAS, poiché l'importo complessivo di quanto necessario, dichiarato nel modello B1, nel caso specifico è inferiore al massimale di €5.000.

In tutti gli altri casi, se l'importo dei lavori necessario a ripristinare l'integrità dei fabbricati supera i 5.000 Euro, non essendo possibile ripristinare totalmente, con essi, l'integrità funzionale del fabbricato, il CAS continua ad essere percepito fino al provvedimento di revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.

In altre parole non si ha più diritto al CAS solo nel momento in cui con i 5.000 Euro ricevuti si è in grado di ripristinare le condizioni di agibilità degli immobili e vengono revocati i provvedimenti di sgombero, dando per scontato che i lavori siano eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e che le revoche vengano rilasciate sollecitamente.

Per quanto riguarda l'erogazione del CAS lo scrivente ha in ogni caso preso atto degli elenchi ricevuti dei provvedimenti di sgombero per inagibilità emessi dai Comuni.

La determinazione complessiva dei ristori ai privati è inoltre avvenuta indipendentemente dalla richiesta di CAS, in base ai danni segnalati nei modelli B1, per cui sono stati messi a disposizione dei soggetti attuatori, per ogni richiedente i 5.000 Euro nel caso di importo superiore dei danni dichiarati, e l'importo dichiarato qualora inferiore a 5.000 Euro. La verifica dei presupposti per l'erogazione del contributo, riservato ai richiedenti per gli immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa, è di competenza dei Soggetti attuatori che hanno la possibilità di effettuare accertamenti sul territorio di propria competenza.

Eventuali incongruenze relative al rapporto tra CAS ed erogazione del contributo di €5.000, potranno essere esaminate su richiesta motivata dei Soggetti attuatori.

### **4) MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME AI PRIVATI**

Si ribadisce che l'erogazione dell'importo di 5.000 Euro ai privati che hanno segnalato danni, non può che essere caratterizzata dalla necessità di tracciare e di rendicontare i pagamenti, limitando tuttavia i passaggi amministrativi necessari per quanto possibile.

Per tale motivo il regolamento n°2/2022 del Vicecommissario ha previsto che i Soggetti attuatori provvedano ad erogare fino ad un limite massimo di 5.000 Euro come anticipazione delle spese, e che successivamente, entro 45 giorni, acquisiscano la documentazione delle spese sostenute.

Per quanto riguarda la modalità ed i tempi di erogazione delle somme i Soggetti attuatori hanno evidenziato alcune casistiche.

- a) I soggetti beneficiari hanno anticipato le spese e quindi dispongono della documentazione fiscalmente valida (*scontrini fiscali e fatture*) per dimostrare gli acquisti effettuati, e di conseguenza possono essere direttamente liquidati;

- b) I soggetti beneficiari non hanno provveduto ad effettuare acquisti o ad ordinare interventi di sistemazione, e di conseguenza non dispongono della documentazione fiscalmente valida. La somma in questo caso può essere anticipata, ed il comune ha facoltà di richiedere una autocertificazione (*di cui si allega un possibile modello tipo che i Soggetti attuatori possono utilizzare sulla base delle proprie esigenze*) in cui il privato dichiara e si impegna ad acquistare beni e servizi ammessi a rimborso dalla OCDPC n°922/2022 e dalla scheda B1. In questi casi il termine dei 45 giorni per la presentazione della documentazione fiscalmente valida si intende decorrere dalla data di affidamento dei lavori o della fornitura dei materiali necessari;
- c) I soggetti beneficiari hanno subito danni che non possono essere affrontati con €5.000 e di conseguenza non sono in grado di rendicontare fiscalmente acquisti e lavori che non possono effettuare. In questo caso la somma resta a disposizione del Soggetto attuatore che previo accordo con il beneficiario provvederà ad erogarla non appena si creino le condizioni (*erogazione di ulteriori e sufficienti risorse*) per l'inizio degli interventi sull'immobile.

Il termine di 45 giorni individuato nel Decreto n°2/2022 del Vicecommissario, che è ordinatorio e non perentorio, e che non può essere prorogato oltre la durata dello stato di emergenza, decorre dal momento dell'erogazione del contributo secondo le modalità di cui ai precedenti punti.

E' opportuno ribadire che il contributo è erogato per le spese attinenti all'emergenza alluvionale e che pertanto può essere utilizzato per le casistiche indicate nella scheda B1.

Si ribadisce infine che l'OCDPC n°922/2022 all'art.4 comma 3 prevede che la misura di sostegno di €5000 può essere erogata: "*nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa*" e che tale verifica è a carico dei Soggetti attuatori.

## **5) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME ALLE IMPRESE**

Per l'erogazione della somma di € 20.000 alle imprese è necessario attenersi alle modalità indicate nel Decreto n° 1 del 23/03/2023 del SOGGETTO ATTUATORE EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2022 – ATTIVITA' PRODUTTIVE della regione Marche.

## **6) RESTITUZIONE DI SOMME LA CUI SPESA NON E' DOCUMENTABILE**

Le somme erogate ai soggetti attuatori per le finalità di cui sopra, se non interamente utilizzate e rendicontate dovranno essere riversate dai Soggetti attuatori sulla contabilità speciale intestata al Commissario alluvione 2022.